

## **TI\_GERICHTE 12.2019.35 vom 2. Dezember 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-12-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2019.35](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2019.35)

FR: TI\_GERICHTE 12.2019.35 du 2 décembre 2020

IT: TI\_GERICHTE 12.2019.35 del 2 dicembre 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

dicembre 2020 /jh In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG) visto l'appello 4 febbraio 2019 presentato da AP 1 † rappr. dall'avv. PA 1 contro la decisione 22 gennaio 2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa CA.2018.336/337, da lui promossa con istanza 10 settembre 2018 nei confronti di AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 tutti già rappr. dall'avv. e ora rappr. dall'avv. PA 2, considerato in fatto e in diritto: che AP 1 ha contestato la validità della donazione ai nipoti AO 2 e AO 3, figli di AO 1, dell'intera partecipazione del capitale sociale di AO 4 e invano chiesto la restituzione delle azioni; che con decreto supercautelare 11 settembre 2018 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto l'istanza introdotta il 10 settembre precedente da AP 1 nei confronti di AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4, volta in sintesi a imporre ai primi tre convenuti e all'amministratore unico il divieto di disporre degli averi patrimoniali della citata società e delle sue azioni al portatore e l'obbligo di consegnare le medesime nelle mani del giudice adito, rispettivamente volta a ordinare all'amministratore unico di limitare le sue mansioni alla conservazione del patrimonio societario, impedire atti di disposizione di tale patrimonio e fornire al giudice adito un resoconto della sua attività e un bilancio della società; che con decisione 22 gennaio 2019 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e revocato il summenzionato provvedimento supercautelare; che con atto di appello 4 febbraio 2019 l'avv. PA 1 ha comunicato il decesso di AP 1, avvenuto il 22 gennaio 2019, ha chiesto la sospensione della procedura d'appello e delle procedure di cui agli inc. CA.2019.25/26 della Pretura del Distretto di Lugano, come pure il mantenimento in vigore del provvedimento supercautelare 11 settembre 2018 nonché l'adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari in sede di appello analoghi a quelli richiesti in prima sede, ha quindi postulato la riforma del primo giudizio nel senso in particolare di accogliere l'istanza 10 settembre 2018; che con decisione 7 febbraio 2019 il presidente della Camera adita ha sospeso fino al 31 maggio 2019 la procedura di appello fino alla decisione degli eredi sulla continuazione della procedura, per il resto ha respinto le richieste supercautelari e cautelari della parte appellante; che, dopo aver ricevuto l'atto di deposito e di pubblicazione del testamento di AP 1 nonché l'atto di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario dell'erede unica istituita D\_\_\_\_\_, con decisione 17 giugno 2019 la sospensione della procedura d'appello è stata prorogata fino al 31 ottobre 2019; che il termine della sospensione è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2019 con decisione del 5 novembre precedente; che con lettera 19 dicembre 2019 l'avv. PA 1 ha comunicato, con il supporto della documentazione ivi allegata, che D\_\_\_\_\_ rivestiva la posizione di unica erede universale di AP 1 e avrebbe quindi comunicato la propria intenzione circa il mantenimento o il ritiro dell'appello; che con lettera 13 novembre 2020 l'avv. PA 1 ha comunicato la volontà di D\_\_\_\_\_ di ritirare

l'appello 4 febbraio 2019; che il ritiro dell'appello configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che hanno indotto l'appellante o, come in concreto il suo successore in diritto, a recedere dalla lite; che in tali circostanze il giudice, previa riattivazione della procedura, prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (v. art. 241 cpv. 3 CPC); che le spese processuali sono di principio a carico di chi le ha provocate ma nel presente caso le circostanze inducono a non caricarle all'erede di AP 1 (v. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC); che l'atto di appello non essendo stato intimato alle controparti, non entra in considerazione l'assegnazione di ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.